CONGREGAZIONE

SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI



Codice Etico

CODICE ETICO E DI CONDOTTA DELL'ENTE

CONGREGAZIONE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI

PREMESSA E MISSIONE CARISMATICA

La Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, fondata da San Filippo Smaldone, ispira ogni propria opera ai valori cristiani, al carisma salesiano e alla centralità della persona umana, con particolare dedizione ai soggetti sordi, ai minori, alle persone con disabilità o fragilità, agli studenti, alle famiglie e ai pellegrini.

Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, carismatici e sociali, la Congregazione gestisce direttamente, attraverso le proprie Case e filiali:

a) Scuole e istituzioni educative e formative di ogni ordine e grado;

b) Centri di riabilitazione sanitaria, logopedia e neuropsicomotricità (in parte accreditati e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale);

c) Case di accoglienza per pellegrini, strutture di ospitalità religiosa, assistenziale, sociale e pastorale.

Il presente Codice Etico stabilisce i principi ispiratori e le regole di condotta vincolanti che devono guidare l'agire di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno o per conto dell'Ente o intrattengono rapporti con esso.

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

1.1. I principi e le disposizioni del presente Codice Etico sono vincolanti per le Religiose della Congregazione, gli amministratori, i legali rappresentanti, i direttori (sanitari, didattici, tecnici e amministrativi), i dipendenti subordinati, i collaboratori parasubordinati o autonomi, i medici specialisti, i professionisti sanitari (logopedisti, psicologi, TNPEE, terapisti, educatori), i docenti, i consulenti, i tirocinanti, i volontari, nonché per i fornitori di beni e servizi e i partner esterni (di seguito, complessivamente, i "Destinatari").

1.2. Le norme di comportamento del presente Codice si applicano altresì, per quanto compatibili, agli alunni e studenti, ai pazienti e assistiti dei centri di riabilitazione, ai genitori, tutori o caregiver, nonché agli ospiti e pellegrini delle case di accoglienza, i quali sono tenuti a rispettare l'identità carismatica dell'Ente, le regole di convivenza civile, il decoro degli ambienti e la dignità altrui.

1.3. La Congregazione esige da tutti i Destinatari una condotta improntata a lealtà, correttezza, integrità morale, trasparenza, professionalità e rigoroso rispetto delle leggi

vigenti, dei contratti collettivi e individuali di lavoro, dei regolamenti interni e del Sistema di Gestione per la Qualità adottato dall'Ente.

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA E RISERVATEZZA ISTITUZIONALE

2.1. Centralità della persona e non discriminazione: In ogni attività scolastica, sanitaria, riabilitativa e di accoglienza dei pellegrini, l'Ente garantisce il pieno rispetto della dignità, della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali della persona, ripudiando ogni forma di discriminazione fondata su sesso, origine etnica, lingua, religione, opinioni, condizioni personali, sociali o di salute e disabilità.

2.2. Obbligo generale di riservatezza: L'Ente adotta procedure organizzative e tecniche idonee a garantire la massima riservatezza delle informazioni detenute in ragione delle proprie attività istituzionali e la piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

2.3. È fatto divieto a chiunque operi nell'Ente di utilizzare, comunicare o divulgare a terzi notizie, documenti o informazioni riservate apprese in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni, se non nei casi espressamente previsti dalla legge o strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali secondo le procedure autorizzative interne. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto lavorativo, di collaborazione o di servizio con l'Ente.

Art. 3 – TRATTAMENTO DEI DATI DI STUDENTI, PAZIENTI E OSPITI E REGIME DELLE RIPRESE

3.1. Liceità e basi giuridiche del trattamento: I dati personali riferiti agli studenti e alle loro famiglie (nelle scuole), ai pazienti e assistiti (nei centri di logopedia e riabilitazione) e agli ospiti e pellegrini (nelle case di accoglienza) devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime.

3.2. Informativa e condizioni di legittimità: Prima o al momento della raccolta dei dati, l'Ente fornisce agli interessati (o ai titolari della responsabilità genitoriale/tutori) un'informativa chiara e completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, informandoli altresì dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15–22 del medesimo Regolamento (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione e reclamo al Garante). Il trattamento dei dati personali comuni e delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR (inclusi i dati relativi alla salute, i dati genetici o biometrici e i dati attinenti alle convinzioni religiose) è effettuato:

a) nei Centri di riabilitazione e logopedia, per finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria o sociale, gestione amministrativo-sanitaria e rendicontazione al SSN, sulla base delle condizioni di liceità di cui agli artt. 6, par. 1, lett. b), c), e) e 9, par. 2, lett. g) e h) del

GDPR, nonché previo consenso scritto od esplicito ove specificamente richiesto dalla normativa di settore o per trattamenti ulteriori;

b) nelle Scuole e istituzioni educative, per l'esecuzione del rapporto didattico-formativo, l'inclusione scolastica (redazione di PEI e PDP) e l'adempimento di obblighi di legge e di interesse pubblico;

c) nelle Case di accoglienza per pellegrini, per l'esecuzione del contratto di ospitalità, per gli adempimenti fiscali e contabili e per gli obblighi di legge in materia di pubblica sicurezza (comunicazione delle generalità degli alloggiati alle autorità competenti);

d) per qualsiasi finalità ulteriore ed eventuale non riconducibile ad obblighi di legge, contrattuali o di cura (quali l'invio di comunicazioni promozionali, newsletter o la diffusione di immagini per scopi divulgativi), previa acquisizione del consenso libero, specifico, informato e inequivocabile (ed esplicito in forma scritta ove riguardi dati ex art. 9 GDPR) dell'interessato o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

3.3. Regolamentazione delle riprese fotografiche, video e audio nei diversi contesti dell'Ente:

• Riprese istituzionali: La raccolta e la diffusione da parte dell'Ente di fotografie, immagini o registrazioni audio/video ritraenti alunni, pazienti o ospiti per finalità di documentazione delle attività istituzionali (sul sito web dell'Ente, pubblicazioni, annuari, bacheche o canali ufficiali) sono consentite esclusivamente mediante dispositivi ufficiali dell'Ente, da parte di personale appositamente autorizzato e previa acquisizione di specifica informativa e liberatoria/consenso scritto degli interessati o dei genitori/tutori.

• Riprese per finalità clinico-riabilitative: Nei centri di logopedia e riabilitazione, eventuali registrazioni audio o video necessarie a fini diagnostici, valutativi o terapeutici rientrano nella documentazione sanitaria, devono essere effettuate esclusivamente con strumentazione dell'Ente, conservate nella cartella dell'assistito e non possono in alcun caso essere divulgate all'esterno.

• Riprese effettuate da familiari, alunni o ospiti con dispositivi personali: Nelle scuole e nelle case di accoglienza, in occasione di recite, manifestazioni, eventi comunitari o pellegrinaggi, l'effettuazione di riprese foto/video/audio da parte di genitori, alunni o ospiti tramite dispositivi personali è consentita esclusivamente per fini strettamente personali o familiari, previa informazione agli interessati e nel rispetto del decoro e della riservatezza altrui. È fatto assoluto divieto a familiari, alunni, ospiti o visitatori di pubblicare, diffondere o condividere su social network, chat di gruppo o rete internet immagini o video che ritraggano altri minori, assistiti del centro riabilitativo, ospiti o lavoratori dell'Ente senza il consenso esplicito dei diretti interessati o dei rispettivi genitori/tutori. Nei locali adibiti a terapie sanitarie e riabilitative è vietato a chiunque effettuare riprese con dispositivi privati.

Art. 3-BIS – TUTELA DELLA PRIVACY, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E BUON USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE

3-bis.1. Valore fondamentale della protezione dei dati: La Congregazione riconosce la tutela della persona, della sua dignità, della sua immagine e dei suoi dati personali quali valori fondamentali e imprescindibili della propria missione educativa, assistenziale, sanitaria, riabilitativa, sociale, ricettiva e pastorale, operando nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3-bis.2. Principi applicabili al trattamento: Tutti coloro che operano nell'Ente — amministratori, religiose, direttori, dipendenti, medici e professionisti sanitari, docenti, collaboratori, consulenti, volontari, studenti, famiglie, ospiti, tirocinanti e fornitori — sono tenuti a rispettare e ad attuare concretamente, per quanto di rispettiva competenza, i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione (accountability), nonché i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

3-bis.3. Ruoli e istruzioni operative: Nessun soggetto che agisca sotto l'autorità dell'Ente può trattare dati personali se non è stato formalmente designato e istruito dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003. I fornitori e i consulenti esterni che trattano dati per conto dell'Ente operano in forza di apposito contratto o atto di nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e sono vincolati al rispetto del presente Codice.

3-bis.4. Divieto assoluto di divulgazione e uso improprio: È fatto divieto assoluto di divulgare, comunicare a soggetti non legittimati, diffondere o utilizzare per finalità personali o comunque estranee ai compiti assegnati informazioni riservate, dati personali, dati sanitari e riabilitativi, dati scolastici, informazioni sugli ospiti delle case di accoglienza, immagini, registrazioni audio o video, documenti interni o credenziali informatiche.

3-bis.5. Tutela rafforzata dei soggetti vulnerabili: L'Ente garantisce una tutela particolarmente rigorosa ai dati personali, all'immagine e alla sfera intima dei minori, delle persone con disabilità o sordità, dei pazienti in riabilitazione, degli assistiti, delle famiglie in situazioni di disagio e di tutti i soggetti vulnerabili accolti nelle strutture della Congregazione.

3-bis.6. Divieto di archivi paralleli e di uso di supporti privati: È vietato al personale e ai collaboratori creare archivi paralleli (cartacei o digitali), trattenere copie personali di fascicoli o trasferire dati di utenti, pazienti, alunni, ospiti o dipendenti su dispositivi personali (PC, smartphone, chiavette USB non autorizzate), caselle e-mail private o servizi cloud non istituzionali.

3-bis.7. Segregazione degli accessi e custodia delle credenziali: L'accesso ai dati, agli archivi cartacei e ai sistemi informatici è consentito esclusivamente ai soggetti formalmente

autorizzati e nei rigorosi limiti delle mansioni effettivamente attribuite (principio del need-to-know). In particolare:

• la documentazione clinica, diagnostica, logopedica e riabilitativa (cartelle cliniche, PRI, referti, test, note di seduta) è accessibile esclusivamente alla Direzione Sanitaria e ai professionisti dell'équipe sanitaria autorizzati, con espressa esclusione del personale addetto a funzioni meramente didattiche, ricettive o amministrative generali;

• la documentazione didattico-educativa (PEI, PDP, fascicoli scolastici) è accessibile esclusivamente alla Direzione Didattica e al corpo docente/educativo autorizzato;

• i dati identificativi e di soggiorno dei pellegrini e degli ospiti delle case di accoglienza sono accessibili esclusivamente al personale preposto alla gestione dell'ospitalità e agli adempimenti amministrativi connessi;

• i fascicoli personali e sanitari dei lavoratori sono accessibili esclusivamente alla funzione di Gestione delle Risorse Umane, al Legale Rappresentante e, per la sorveglianza sanitaria, al Medico Competente. Ciascun operatore è personalmente responsabile della custodia e della segretezza delle proprie credenziali di autenticazione, delle password e dei dispositivi assegnati in dotazione, con divieto assoluto di cessione o condivisione delle credenziali anche tra colleghi.

3-bis.8. Custodia della documentazione cartacea: I documenti cartacei contenenti dati personali o particolari non devono mai essere lasciati incustoditi su scrivanie, in aule, ambulatori o sale comuni e, al termine dell'utilizzo, devono essere riposti negli appositi armadi o archivi chiusi a chiave.

3-bis.9. Buon uso dei mezzi di comunicazione e degli strumenti digitali: L'utilizzo delle dotazioni informatiche, della rete internet, della posta elettronica istituzionale e dei mezzi di comunicazione dell'Ente deve avvenire esclusivamente per ragioni di servizio, in modo responsabile, trasparente e conforme alle policy interne. È vietato l'uso di applicazioni di messaggistica istantanea o chat non approvate dall'Ente per lo scambio di dati sanitari, referti o documenti riservati riguardanti pazienti, alunni o ospiti.

3-bis.10. Comunicazione esterna e social media: Nei rapporti con i mezzi di informazione e nell'utilizzo dei social media (anche personali), tutti i Destinatari sono tenuti ad astenersi dal pubblicare contenuti, commenti, foto o video che possano ledere il prestigio, l'immagine e il carisma della Congregazione o violare la riservatezza di alunni, pazienti, ospiti, famiglie e colleghi.

3-bis.11. Prevenzione e contrasto di cyberbullismo, molestie online e condotte lesive: La Congregazione promuove l'educazione alla cittadinanza digitale e condanna fermamente qualsiasi forma di bullismo, cyberbullismo, molestia online, diffamazione, hate speech, diffusione illecita di immagini o discriminazione perpetrata attraverso strumenti telematici o telefonici, adottando tempestivi interventi educativi, di tutela e disciplinari.

3-bis.12. Verifica dei legittimi destinatari nelle comunicazioni a terzi: Nessuna informazione o documentazione riguardante minori, pazienti o assistiti può essere consegnata o comunicata a soggetti terzi (inclusi familiari o parenti) senza la preventiva verifica dell'identità del richiedente, della titolarità della responsabilità genitoriale/tutela legale o della sussistenza di valida delega scritta secondo le procedure dell'Ente. Il rilascio di copie di cartelle cliniche o documentazione sanitaria è riservato al procedimento autorizzativo della Direzione Sanitaria.

3-bis.13. Gestione delle istanze di esercizio dei diritti Privacy: Qualora un operatore riceva da un interessato (o suo rappresentante) una richiesta di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15–22 del GDPR o una contestazione in materia di privacy, deve trasmetterla immediatamente al Referente interno di struttura, alla Direzione competente e al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD), astenendosi dall'assumere iniziative o decisioni autonome.

3-bis.14. Obbligo di segnalazione di violazioni di sicurezza (Data Breach): Chiunque venga a conoscenza di uno smarrimento, furto, accesso abusivo, divulgazione non autorizzata, invio a destinatario errato o qualsiasi altro incidente di sicurezza che possa comportare una violazione dei dati personali (Data Breach ai sensi dell'art. 4, punto 12, del GDPR) ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Direzione/Referente interno della struttura, al Legale Rappresentante del Titolare e al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) ai recapiti istituzionali (dpo@salesianesacricuori.org), collaborando alle misure di mitigazione e astenendosi dall'effettuare notifiche esterne autonome, le quali competono esclusivamente al Titolare del trattamento.

Art. 3-TER – UTILIZZO ETICO E RESPONSABILE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)

3-ter.1. Finalità di supporto e quadro normativo: La Congregazione riconosce le opportunità offerte dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) quale strumento di supporto alle attività educative, didattiche, sanitarie, riabilitative, amministrative, ricettive e pastorali, promuovendone un impiego etico, sicuro, trasparente e antropocentrico, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e successive modifiche (Regolamento UE 2026/1744), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della Legge 23 settembre 2025, n. 132.

3-ter.2. Centralità della persona e non sostituibilità del giudizio umano: L'utilizzo di sistemi o modelli di Intelligenza Artificiale non può in alcun caso sostituire la responsabilità umana, il discernimento etico e professionale, l'empatia della relazione educativa, pastorale e di accoglienza, né l'autonomia delle valutazioni diagnostiche, terapeutiche, logopediche e clinico-riabilitative.

3-ter.3. Principio di sorveglianza umana (Human-in-the-loop): Ogni processo assistito da sistemi di IA deve rimanere costantemente sottoposto a un'effettiva supervisione e controllo umano. Nessuna decisione che produca effetti giuridici o incida in modo significativo sulla

salute, sul percorso riabilitativo, sulla valutazione scolastica o sui diritti di alunni, pazienti, ospiti o lavoratori può essere fondata unicamente su un trattamento automatizzato o sull'output non verificato di un sistema di IA.

3-ter.4. Tutela contro distorsioni (bias) e discriminazioni: L'Ente vigila affinché l'eventuale adozione di strumenti tecnologici avanzati non generi discriminazioni, stigmatizzazioni o pregiudizi a danno di minori, persone con sordità o altre disabilità e soggetti vulnerabili.

3-ter.5. Pratiche vietate di manipolazione digitale: È severamente vietato utilizzare sistemi di IA per generare, alterare o manipolare immagini, registrazioni audio o video realistiche di alunni, pazienti, ospiti, religiose o lavoratori (deepfake o contenuti sintetici lesivi della dignità e dell'identità personale), nonché impiegare sistemi non autorizzati di riconoscimento biometrico o delle emozioni nei luoghi di lavoro, di cura e di studio.

3-ter.6. Divieto assoluto di inserimento di dati personali e riservati in piattaforme di IA non autorizzate: È fatto divieto assoluto a tutti i Destinatari di inserire, caricare o sottoporre in piattaforme, chatbot o sistemi di Intelligenza Artificiale (specialmente se ad accesso pubblico o non contrattualizzati dall'Ente) dati personali, dati sanitari e riabilitativi (quali anamnesi, referti, test logopedici o psicologici, PRI, note di seduta), documentazione scolastica (PEI, PDP, relazioni sugli alunni), dati degli ospiti, immagini, registrazioni vocali o documentazione interna riservata. L'eventuale utilizzo di applicativi basati su IA nell'ambito delle attività dell'Ente è consentito esclusivamente mediante strumenti ufficialmente autorizzati e contrattualizzati dal Titolare del trattamento (previa verifica di conformità normativa, valutazione d'impatto ex art. 35 GDPR ove richiesta e parere del DPO/RPD), nel rigoroso rispetto delle procedure operative interne e privilegiando, ove possibile, l'impiego di dati integralmente anonimizzati o sintetici.

3-ter.7. Obbligo di verifica dell'output e responsabilità professionale: Il professionista, il docente o l'operatore che si avvalga di strumenti di IA autorizzati per attività di supporto (es. redazione di bozze di testi generali, ricerca bibliografica, organizzazione amministrativa) ha il preciso obbligo di verificare criticamente l'esattezza, la pertinenza, l'attendibilità e la conformità deontologica dei contenuti generati dall'IA, assumendosene integralmente la paternità e la piena responsabilità professionale, clinica, educativa o amministrativa.

Art. 4– RAPPORTI CON IL PERSONALE, SICUREZZA SUL LAVORO E FORMAZIONE

4.1. Valorizzazione delle risorse umane: La Congregazione tutela e promuove il valore delle risorse umane, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità morale e professionale, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (in conformità al D.Lgs. 81/2008), attraverso il coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

4.2. Formazione continua:L'Ente assicura e richiede a tutto il personale (sanitario, scolastico e amministrativo) la partecipazione attiva ai programmi di formazione obbligatoria e continua in materia di qualità dei servizi, sicurezza sul lavoro, protezione dei dati personali (GDPR) e utilizzo consapevole e sicuro degli strumenti digitali e dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

4.3. Conflitto di interessi e tutela del patrimonio: Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a evitare situazioni di conflitto di interessi con l'Ente e a custodire con diligenza i beni, le attrezzature medicali, didattiche e informatiche e gli ambienti della Congregazione.

Art. 5– RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IL SSN E I TERZI FORNITORI

5.1. Correttezza nei rapporti istituzionali: I rapporti della Congregazione con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, le Regioni, le Aziende Sanitarie Locali (ASL), i Comuni, le Autorità di Pubblica Sicurezza, l'Autorità Giudiziaria e l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono improntati alla massima trasparenza, leale collaborazione e veridicità delle rendicontazioni sanitarie, scolastiche e amministrative.

5.2. Vincolo per fornitori e collaboratori esterni: La selezione dei fornitori e dei consulenti esterni avviene secondo criteri di qualità, affidabilità tecnico-professionale ed eticità. Nei contratti di appalto, fornitura, consulenza o servizio stipulati dall'Ente è inserita apposita clausola che obbliga il contraente al rispetto dei principi e delle prescrizioni del presente Codice Etico.

Art. 6– SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

6.1. Segnalazione di illeciti e tutela del segnalante (Whistleblowing): I Destinatari sono tenuti a segnalare in buona fede eventuali violazioni del presente Codice Etico o condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. L'Ente garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione, nonché il divieto di qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, in conformità al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e alla normativa sulla protezione dei dati personali.

6.2. Rilevanza disciplinare e contrattuale delle violazioni: L'osservanza delle norme del presente Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori dipendenti (ai sensi dell'art. 2104 c.c.) e dei collaboratori e fornitori dell'Ente:

• per i lavoratori dipendenti, la violazione delle disposizioni del presente Codice (incluse le norme in materia di riservatezza, sicurezza informatica, divieto di uso improprio dei dati e divieto di inserimento di dati in piattaforme di IA non autorizzate) costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro applicabile, proporzionate alla gravità della condotta, fino al licenziamento nei casi previsti dalla legge e dal CCNL;

• per i collaboratori autonomi, i professionisti esterni e i fornitori, la grave violazione dei precetti specifici contenuti nel presente Codice costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Ente alla risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali eventualmente cagionati all'Ente o a terzi.

6.3. Diffusione, conoscibilità ed entrata in vigore: Il presente Codice Etico, nella sua versione aggiornata e coordinata 2026, entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Legale Rappresentante della Congregazione. Esso viene portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante consegna o trasmissione telematica, messa a disposizione nelle bacheche fisiche e nei portali/archivi documentali interni di ciascuna struttura (scuole, centri di riabilitazione e case di accoglienza) e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Roma, 01 settembre 2026

Per la Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori

La Legale Rappresentante pro-tempore e Superiora Generale

Sr. Neve Lucia Ingrosso

Firmato digitalmente da: NEVE LUCIA INGROSSO
Data: 02/11/2026 08:51:43

CONGREGAZIONE

SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI

Codice Etico